

STATUTO
della
“ORSOLINA28 ART FOUNDATION – ENTE DEL TERZO SETTORE”

ART. 1 - FONDAZIONE

Per iniziativa di Michele DENEGRÌ, Simony Maria MONTEIRO e della Fondazione CARLO DENEGRÌ (già Fondazione DENEGRÌ) (più oltre i “Fondatori”) è costituita la fondazione “Orsolina28 Art Foundation – Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, "O28AF - ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica (più oltre la “Fondazione”), in conformità al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 – FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno costituito la Fondazione e coloro che aderiscono successivamente alla stessa, impegnandosi a rispettarne lo statuto e a dividerne le finalità, previo consenso unanime dei Fondatori.

Ai Fondatori sono attribuite le competenze di cui al presente statuto.

In caso di morte dei Fondatori persone fisiche, la qualità di Fondatore spetterà ai loro eredi o ai designati dal Fondatore con testamento, e previo consenso unanime dei Fondatori superstiti.

In caso di trasformazione o fusione dei Fondatori persone giuridiche, la qualità di Fondatore spetterà automaticamente all'ente risultante. In caso di scissione, la qualità di Fondatore spetterà automaticamente all'ente scisso, salvo che venga attribuito alla beneficiaria con il consenso unanime dei Fondatori superstiti. In caso di scioglimento dei Fondatori persone giuridiche, la qualità di Fondatore verrà meno.

ART. 3 – SEDE

La Fondazione ha sede in Moncalvo (Asti).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire o trasferire sedi e uffici operativi in tutta Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti competenti per l'aggiornamento del relativo Registro.

ART. 4 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione opera in Italia e all'estero, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017 (lettera i);

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende sostenere attività volte a:

a) promuovere la formazione, la creazione, la pratica e la diffusione della danza in ogni sua declinazione artistica, tecnica, professionale, culturale, sociale, ricreativa e sportiva;

b) curare la formazione accademica, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale di danzatori e ballerini e di altri profili artistici afferenti alle discipline dello spettacolo dal vivo attraverso l'erogazione di corsi, seminari e laboratori di alta formazione e perfezionamento;

c) organizzare e promuovere residenze coreografiche e interdisciplinari finalizzate alla creazione e all'incontro con il pubblico, come forma di ricerca per la sperimentazione artistica contemporanea, supportando lo sviluppo di progettualità emergente, la crescita professionale e il rinnovamento dei processi creativi, valorizzando i nuovi talenti;

d) ospitare in residenza compagnie di fama nazionale e internazionale nelle fasi di studio, prove e allestimento delle produzioni;

e) ospitare in residenza musicisti e compositori, promuovendo e sostenendo un riavvicinamento dei processi creativi musicali alla danza e per la danza;

f) produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli che siano espressione della danza e del balletto e di ogni altra espressione delle arti performative, come la musica e il teatro;

g) sviluppare collaborazioni e partnership progettuali con festival e teatri;

h) programmare spettacoli di danza, musica e teatro favorendo dinamiche interdisciplinari;

i) promuovere concorsi e in generale eventi per la valorizzazione dei talenti nell'ambito della danza, delle arti performative e della musica;

j) promuovere e sostenere la formazione della comunità locale tramite percorsi di studio rivolti sia a bambini che adulti, proponendo la danza come disciplina del movimento e come strumento di inclusione sociale;

- k) sviluppare collaborazioni con enti senza scopo di lucro per la promozione della danza e delle arti performative nell'ambito di attività educative e sociali, rivolte in particolare a soggetti nell'età dell'infanzia, dell'adolescenza e a fasce fragili della popolazione;
- l) stimolare l'incontro, il confronto e lo scambio di idee, di esperienze e di buone pratiche tra artisti, esperti, docenti e allievi per evidenziare la centralità sociale e civile, oltretutto culturale, della danza e delle arti performative;
- m) contribuire al posizionamento e all'attrattività del territorio coniugando il respiro globale delle attività con la valorizzazione del paesaggio culturale, della natura circostante, della storia e delle tradizioni locali;
- n) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della danza, della cultura coreografica e più in generale dello spettacolo dal vivo, alla formazione del pubblico anche mediante la promozione di festival, rassegne, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali e multimediali, nonché attraverso la produzione, la realizzazione, la pubblicazione, l'acquisizione, la distribuzione e il commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
- o) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- p) gestire e programmare direttamente teatri, anche in convenzione con enti pubblici;
- q) curare ogni altra attività necessaria o comunque utile per il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto, effettuare attività di merchandising e produzione di materiale educativo e promozionale inerente all'attività perseguita sempreché non diventi attività prevalente;
- r) effettuare la somministrazione di alimenti e bevande e gestire attività commerciali di ospitalità coerentemente agli scopi culturali perseguiti dalla Fondazione;
- s) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale della Fondazione, partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi, reti e, più in generale, enti e istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, e svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare e mobiliare consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti definiti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo.

ART. 5 – LAVORATORI DIPENDENTI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, nel rispetto delle previsioni delle leggi vigenti in materia e in particolare del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 6 – VOLONTARI

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – RACCOLTA FONDI

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

ART. 8 –PATRIMONIO E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, versata a tale titolo dai Fondatori risultante dall'atto costitutivo, nonché da quanto versato, anche successivamente, come apporto dagli stessi Fondatori o da terzi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio può essere incrementato da oblazioni, donazioni, lasciti, beni mobili ed immobili, legati ed erogazioni in genere, elargiti da chi abbia desiderio di potenziare l'istituzione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 9 –BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Al verificarsi delle condizioni previste dal D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 10 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente e il Vicepresidente, ove nominato;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominati;
- d) il Segretario Generale, ove nominato;
- e) il Direttore Artistico, ove nominato.

Gli eventuali emolumenti per le cariche sociali devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti (ove nominati) possono percepire il compenso stabilito all'atto della nomina. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge sul terzo settore di tempo in tempo vigente.

ART. 11 - PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono designati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di subdelega.

Il Presidente esercita tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- curare l'osservanza dello statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza e i poteri spettano al Vicepresidente, se nominato, e la firma di quest'ultimo fa fede nei confronti di terzi dall'assenza o dall'impedimento del Presidente.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dai Fondatori a maggioranza.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non indicato dai Fondatori, sempre a maggioranza, nomina nel proprio ambito il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi, salvo diversa indicazione nell'atto di nomina, e cessano alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e possono essere rinominati.

Se per qualsiasi motivo un Consigliere viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, i Fondatori provvedono a maggioranza alla sua sostituzione.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro cessato rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora le disposizioni di cui sopra non possano attuarsi, al riguardo provvede l'autorità governativa.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai Consiglieri, al Segretario Generale, se nominato, ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Pur in mancanza di una formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno quando sono presenti tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di controllo (ove nominato).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che:

- per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e della maggioranza dei Fondatori;
- per la delibera di scioglimento e la richiesta di estinzione della Fondazione nonché la nomina del liquidatore e la sua devoluzione ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica e dell'unanimità dei Fondatori;
- per la delibera di nomina e revoca del Segretario Generale occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica;
- per la delibera di nomina e revoca del Direttore Artistico occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, con parere consultivo e non vincolante, il Segretario Generale ed il Direttore Artistico; nel caso in cui il Segretario Generale ed il Direttore Artistico siano componenti del Consiglio di Amministrazione, gli stessi hanno diritto di voto.

Il Segretario Generale assolve alle funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Le riunioni possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) alla approvazione entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale;
- b) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e ripartendo le rendite fra le diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità;
- c) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;

- e) alla erogazione dei fondi;
- f) alla nomina e alla revoca del Segretario Generale, al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione dei suoi emolumenti; qualora il Segretario Generale venga nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione, questi dovrà astenersi dalla votazione;
- g) alla nomina e alla revoca del Direttore Artistico che potrà anche essere scelto, avendone i requisiti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione dei suoi emolumenti. Qualora il Direttore Artistico venga nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione, questi dovrà astenersi dalla votazione;
- h) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente e per i Consiglieri e degli emolumenti per l'Organo di controllo;
- i) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- j) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- k) all'istituzione di comitati con funzioni specifiche, tra cui un Comitato artistico a supporto del Direttore Artistico.
- l) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- m) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- n) all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti concernenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e modalità di esecuzione;
- o) ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite;
- p) alle modifiche al presente statuto con le modalità nel medesimo stabilite;
- q) allo scioglimento e alla richiesta di estinzione della Fondazione nonché alla nomina del liquidatore, alle modalità di svolgimento della liquidazione e alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità alla legge e al D.lgs. n. 117/2017, con le modalità stabilite nel presente statuto;
- r) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in materia gestionale, nonché poteri e/o incarichi operativi a singoli Consiglieri.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione ha l'obbligo di nominare un Organo di controllo, anche monocratico, di cui determina il numero dei componenti, che dura in carica per tre esercizi, cessando alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo possono essere rinominati.

L'Organo di controllo viene nominato dai Fondatori a maggioranza. In caso di mancata nomina dell'Organo di controllo da parte dei Fondatori, vi provvede, su istanza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

Ai componenti dell'organo monocratico si applica l'art. 2399 codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, o qualora ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Può, inoltre, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno e la revisione legale non sia esercitata dall'Organo di Controllo, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente statuto viene nominato un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il Revisore Legale dei Conti o la Società di Revisione dura in carica tre esercizi, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica e può essere riconfermato.

ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

L'incarico di Segretario Generale, qualora sussistano i requisiti e le competenze, può essere ricoperto,

da uno dei Fondatori, da persona esterna o da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; in tale ultimo caso dovrà astenersi dalla votazione della propria nomina.

Il Segretario Generale cura, di concerto, per quanto di sua competenza, con il Direttore Artistico, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina e dirige le attività della Fondazione, nonché attua la gestione organizzativa, dirige ed amministra il personale dipendente, predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale e partecipa alle riunioni di Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario del medesimo; svolge, inoltre, tutti i compiti e le funzioni che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

ART. 17 – DIRETTORE ARTISTICO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Artistico con il compito di stabilire i progetti ed i programmi delle attività artistiche e culturali.

L'incarico di Direttore Artistico, qualora sussistano i requisiti e le competenze, può essere ricoperto, da uno dei Fondatori, da persona esterna o da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore Artistico provvede a:

- a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle attività artistiche e culturali della Fondazione;
 - b) sovrintendere alle attività artistiche e culturali poste in essere della Fondazione;
 - c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il piano delle attività artistiche per l'esercizio successivo, con relativo budget economico-finanziario;
 - d) sottoporre agli organi competenti le proposte di collaborazione con consulenti artistici;
 - e) coordinare e promuovere l'attività del Comitato Artistico, ove istituito
- proporre al Presidente gli enti, organismi ed istituzioni culturali con cui intrattenere relazioni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, collaborando con lo stesso a tal fine;
- f) coordinare gli artisti coinvolti nei progetti con il personale della Fondazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Segretario Generale, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali applicabili;
 - g) esercitare tutti gli altri poteri e competenze conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

ART. 18 - LIBRI E REGISTRI

La Fondazione deve tenere i seguenti libri, ai sensi e nei limiti di quanto prescritto dal D.lgs. n. 117/2017:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estingue.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, nonché in caso di cancellazione dal RUNTS (in tale caso, con riferimento alla quota stabilita per la devoluzione secondo la legge ed ove dalla stessa legge previsto) il patrimonio residuo, per quanto incrementato durante il periodo di iscrizione, sarà destinato ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.lgs. n. 117/2017, alle norme di legge applicabili in materia e ai principi generali del diritto.

Firmato:

Remo Maria MORONE